



COMUNE DI MONTEFIORINO
PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 61 del 10/11/2022

OGGETTO: DIRETTIVE RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE RELATIVE ALL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL C.C.I. PARTE NORMATIVA 2019/2021 DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **Novembre** alle ore **12:30**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
RUGGI LUCIANO	VICE SINDACO e ASSESSORE	X
PRATI MARCO	ASSESSORE	X

Presenti: 3

Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DIRETTIVE RIVOLTE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE RELATIVE ALL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL C.C.I. PARTE NORMATIVA 2019/2021 DEL COMUNE DI MONTEFIORINO

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, e successivi aggiornamenti e modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022, e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*;
- l'articolo 40-bis, comma 1, che dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *“Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamati:

- l’art. 47 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l’art. 45, comma 3, del d.lgs.165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 1. *alla performance individuale;*
 2. *alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;*
 3. *all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”*;

Visto il Titolo II (Relazioni Sindacali) del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, e in particolare gli artt. 7 e 8, che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 54/2022 è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica con l’individuazione del Dott. Raffaele Guizzardi quale Presidente della stessa;

Considerato che compete all’organo esecutivo formulare, alla delegazione trattante di parte pubblica, gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l’azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

Richiamati:

- l’articolo 7, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce che: *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale”*;
- l’articolo 7, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa tra cui *“i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo, i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche...”*;
- l’articolo 8, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 che stabilisce: *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale”*;

Visto l’art. 23, comma 2, del D.L.vo 75/2017 che prevede che *“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;

Visto altresì l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita: *“(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. (...)”*;

Precisato che il fine della contrattazione integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Preso atto:

- delle modifiche organizzative intervenute nell'Ente che rendono necessario/opportuno valutare una eventuale ripesatura delle posizioni organizzative dell'Ente;
- dell'art 7, comma 2, lett. u), del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il quale prevede – previa contrattazione – la possibilità di incremento delle risorse di cui all'art 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti di cui all'art 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 67;

Considerato che la Giunta ha il compito di formulare indirizzi preventivamente all'avvio delle trattative riferite al riparto del fondo risorse decentrate e alla formulazione ed avvio procedure per l'eventuale adeguamento del contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 parte normativa, che hanno come esclusiva finalità quella:

- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere l'eventuale adeguamento del contratto decentrato integrativo a livello di Ente parte normativa, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto, di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano della performance;

Considerato che a far data dal 01/09/2018 i Comuni di Palagano, Frassinoro, Montefiorino, Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano Modenese hanno conferito all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la funzione di amministrazione e sviluppo delle risorse umane;

Richiamati:

- l'art. 9 del CCNL funzioni locali del 21/05/2018 il quale stabilisce che: *“(...)La contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali (...)”*;

- l'art. 6 della convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico della funzione di amministrazione e sviluppo delle risorse umane il quale stabilisce che: *“Le relazioni sindacali si svolgono a livello di Unione mentre la contrattazione decentrata – sino a diversa definizione ai sensi dell’art. 1/4° comma della presente convenzione - si svolge a livello di ogni singolo Ente con l’intervento, quale componente della delegazione trattante di parte pubblica, del dirigente (o suo delegato) del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione con funzione di assistenza tecnica e predisposizione dello schema di decentrato. (...) La Giunta dell’Unione potrà valutare l’opportunità dell’attivazione di un tavolo tecnico comune per la definizione di linee condivise di indirizzo o di protocolli generali recanti le linee d’applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali al fine di favorire l’omogeneità di applicazione dei diversi istituti su tutto il territorio dell’Unione, ferma restando, in tal caso, la competenza dei singoli Enti all’adozione delle conseguenti misure organizzative (...)”*;

Ritenuto interesse di questo Ente valutare la possibilità di definire/condividere in ambito sovracomunale la disciplina di parte e/o tutti gli istituti interessati dalla contrattazione integrativa;

Ritenuto di impartire alla delegazione di parte pubblica le seguenti direttive e fissare gli obiettivi per la contrattazione decentrata;

- avviare il confronto per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Montefiorino - giuridico 2019/2021 – effettuando un'analisi che tenga conto degli accordi decentrati annuali di ripartizione delle risorse del Fondo, anche al fine di valutare i conseguenti impatti finanziari;
- rispettare/monitorare, nella conduzione della contrattazione, la normativa in tema di limitazione alla spesa per il personale dipendente, contenimento del salario accessorio e di pareggio di bilancio;
- mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e del confronto;
- migliorare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, anche valutando - ex art. 7, comma 2, lett. u), del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O.;
- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera;

Dato atto che sulla presente direttiva, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, vengono acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del Testo unico del Dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane” nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed espressi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare le seguenti direttive per la delegazione trattante di parte pubblica e fissare gli obiettivi riportati di seguito per la contrattazione decentrata relativa all'eventuale adeguamento del contratto collettivo integrativo parte normativa:

- a) avviare il confronto per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Montefiorino - giuridico 2019/2021 – effettuando un'analisi che tenga conto degli accordi decentrati annuali di ripartizione delle risorse del Fondo, anche al fine di valutare i conseguenti impatti finanziari;
 - b) rispettare/monitorare, nella conduzione della contrattazione, la normativa in tema di limitazione alla spesa per il personale dipendente, contenimento del salario accessorio e di pareggio di bilancio;
 - c) mantenere le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti della contrattazione e del confronto;
 - d) migliorare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, anche valutando - ex art. 7, comma 2, lett. u), del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 - l'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O.;
 - e) riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
 - f) valorizzazione del merito ed incentivazione della performance tramite l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, logiche meritocratiche, l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera;
- 2. di demandare al competente Dirigente l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso;
 - 3. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi;
 - 4. di comunicare l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 5. di ottemperare all'obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "Amministrazione Trasparente" > Provvedimenti > Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico;
 - 6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole espressa mediante dichiarazione individuale, al fine di provvedere in merito a quanto disposto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10/11/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
